

Voto sui rifiuti in plenaria a Strasburgo 17.6.2008

Come prevedibile tutti i compromessi negoziati con il Consiglio sono stati adottati permettendo quindi l'approvazione in seconda lettura della direttiva quadro sui rifiuti. Ecco i punti su cui si è tentato di ripristinare i testi più chiari e vincolanti adottati in prima lettura dal PE e confermati dal voto in commissione ambiente (hanno avuto tra 127 e 148 voti insufficienti per determinare la maggioranza qualificata di 392 voti):

- Quando un rifiuto cessa di essere tale: il Consiglio ha legato l'identificazione di questo stato alla reintroduzione di una definizione di sottoprodotti, respinta dalla commissione ambiente, che aveva chiesto alla Commissione Europea di definire criteri in una prossima proposta legislativa. Il compromesso adottato accetta che vi siano controlli perchè accertare l'assenza di componenti pericolosi nei sottoprodotti, li sottopone alla Convenzione di Basilea sulla esportazione verso paesi terzi ma non fuga dubbi su usi distorti di tali prodotti;
- Il nuovo articolo sugli obiettivi di prevenzione, stabilizzazione e riduzione dei rifiuti era legato ad una logica chiara nella proposta del PE: la CE avrebbe fornito indicatori armonizzati agli SM per la preparazione dei loro rispettivi piani entro date certe (2012)e con l'obiettivo di stabilizzare e ridurre i rifiuti. Il compromesso impegna la CE a fornire un rapporto intermedio entro la fine del 2011 sulla gestione dei rifiuti secondo la direttiva e poi piani per promuovere tecnologie per riuso e riciclo e per la fine del 2014 predisposizione di obiettivi di prevenzione e dissociazione da attuare entro il 2020. Quindi fino a tali date lo sforzo sui piani di prevenzione si basa sulla volontaria iniziativa degli SM.
- L'obiettivo di aumentare entro il 2020 del 50% la quota da destinare al riciclo dei rifiuti domestici e similari e del 70% quelli industriali, da demolizione, costruzione è mantenuto ma riferito al vetro, plastica, metallo e carta da rifiuti domestici o da flussi similari (+50%) e per i soli materiali di demolizione e costruzione (+70%). Sono inclusi, ma non esplicitati i rifiuti organici. Gli Stati membri inoltre dovrebbero promuovere la raccolta differenziata entro il 2015. Il testo che recita: "gli SM adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi..", per la sua doppiezza se siano vincolanti le misure o gli obiettivi per poter se del caso perseguire gli inadempienti ha costretto la CE a chiarire in aula che intende gli obiettivi esigibili, ma i dubbi giuridici permangono!
- La priorità sulla rigenerazione degli oli usati è una possibilità di cui gli SM si possono avvalere ma senza vincoli a realizzarla; la raccolta differenziata dei rifiuti organici è all'iniziativa degli SM, la CE eventualmente interverrà dopo.
- L'incenerimento è riclassificato come un'operazione di recupero, che pur al 4° posto su cinque nella gerarchia rappresenta una scorciatoia troppo appetibile, almeno finchè non diventa operativa ed esigibile la raccolta differenziata. La formula dell'efficienza energetica è mantenuta, ne abbiamo proposto ma senza successo sia la cancellazione sia la sua revisione entro 2 anni per togliere ogni alibi a finte operazioni di recupero dell'allegato II. E' stata accolta solo una revisione dell'efficienza energetica tra 6 anni alla prima verifica della direttiva.

Si è fatto il possibile prima nei negoziati poi in plenaria per essere coerenti con le già incoraggianti statistiche sugli obiettivi di riciclo che avrebbero potuto essere più ambiziosi e vincolanti e per evitare scorciatoie pericolose verso l'incenerimento. Si è portata a casa una chiara gerarchia cui attenersi e comunque un approccio a prevenzione e riciclo che pur se affidato all'iniziativa degli Stati membri non era stato previsto né dalla Commissione nella sua proposta iniziale né dal Consiglio: il che spiega la loro ferrea resistenza.